

rire con le attività specialistiche oggetto dell'appalto o istruire e formare i lavoratori dell'impresa esecutrice o vigilare sulle mansioni loro attribuite», essendosi limitato a fare affidamento sulla specifica esperienza e competenza dell'impresa appaltatrice nonché sulla normale diligenza di tutti i dipendenti.

### Le legittimità

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Dopo avere rilevato che la posizione di garanzia del committente delineata *ex lege* è quella del soggetto che concepisce, programma, progetta e finanzia un'opera e che, in quanto tale, ha piena responsabilità ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, ha ritenuto che nel caso di specie il committente era responsabile dell'effettiva attuazione delle cautele funzionali alla gestione del rischio interferenziale.

Il rischio derivante dalla presenza di un elettrodotto di 132 kVolt sovrastante il cantiere non poteva dirsi ineren-

te all'attività specialistica dell'impresa appaltatrice, derivando dalla conformazione dell'ambiente di lavoro. Tanto in ossequio alle considerazioni preliminari della direttiva 92/57/Cee, in cui si prende atto dell'elevato rischio di infortuni derivante dalla "carenza di coordinamento" tra le diverse imprese operanti simultaneamente nello stesso cantiere. Di qui l'obbligo per il committente di nominare i coordinatori per la sicurezza, il quale non è finalizzato solo alla redazione formale del piano di sicurezza e coordinamento, ma rappresenta lo strumento per realizzare, con l'ausilio di "esperti della sicurezza", la programmazione sistematica e professionale di un più alto livello di prevenzione laddove il legislatore ha registrato un più alto rischio di infortuni e ha previsto che il committente prenda in considerazione la prevenzione sul lavoro come elemento strutturale dell'intervento edilizio, rilevante nella fase progettuale, organizzativa ed esecutiva.

CORTE COSTITUZIONALE  
30 APRILE 2021, N. 82

AMBIENTE

## PROVENIENZA REGIONALE O EXTRAREGIONALE DEL RIFIUTO APPLICAZIONE DI UN'ECOTASSA DI IMPORTO DIVERSIFICATO

di **Francesca Rigo**, B&P Avvocati

### La sintesi

«La differenziazione del prelievo in ragione della provenienza regionale o extraregionale del rifiuto non solo non trova giustificazione nei valori costituzionali della tutela ambientale e della salute, ma addirittura si pone in contrasto con essi perché comporterebbe una maggiore movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale [...]. Tale rilievo sa-

rebbe già sufficiente per l'accoglimento della questione; tuttavia, è evidente che la norma impugnata, determinando un ostacolo fiscale alla libera circolazione delle merci, non è neppure riconducibile a un esercizio legittimo delle competenze regionali, perché queste non possono alterare in peius gli standard ambientali statali [...]. Deve quindi essere dichiarata l'illegittimità costituzionale,

- Ecotassa
- Deposito in discarica
- Rifiuti speciali
- Provenienza
- Dazio all'importazione
- Principio di autosufficienza delle regioni
- Criterio di specializzazione dell'impianto
- Criterio di prossimità al luogo di produzione
- Illegittimità costituzionale